

PS12185 – NUTRISCORE - DUKAN*Avviso di avvio di procedimento istruttorio*

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 19, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS12185

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, e dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, attesa l'impossibilità di notificare la stessa comunicazione di avvio, del 5 novembre, prot. n. 83407/2021, a Regime Dukan Société par actions simplifiée e a Diet Lab SAS, in ragione della mancata ricezione di riscontri ai tentativi di trasmissione, a entrambi i professionisti, della suddetta comunicazione di avvio, espletati in data 12 novembre 2021.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS12185.

PS12185 – NUTRISCORE - DUKAN*Comunicazione di avvio di procedimento istruttorio*

Oggetto: Comunicazione di **avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché ai sensi dell'art. 6 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015 e **contestuale richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

I. Le Parti

1. Diet Lab SAS in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. La società veicola informazioni sul regime alimentare, ideato dal medico francese Pierre Dukan, da seguire anche attraverso l'assunzione di prodotti a marchio "Dukan"¹.

¹ Diet Lab opera attraverso il sito <https://www.dietadukan.it>

2. Regime Dukan Société par actions simplifiée in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel commercio di generi alimentari tra cui i prodotti a marchio Dukan².

3. Associazione articolo 32-97 - Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino, in qualità di associazione dei consumatori segnalante.

4. Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (ConfAgricoltura), in qualità di associazione professionale segnalante.

II. La pratica commerciale

5. Sulla base delle segnalazioni pervenute l'8 giugno 2021³ e il 27 luglio 2021⁴ e delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, è emerso che sulla confezione di vari prodotti alimentari a marchio "Dukan" risulta omessa l'indicazione del nome (o della ragione sociale) e dell'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che li commercializza essendo riportata sul *packaging* la sola immagine della bandiera francese e l'indicazione "Fabbricato in Francia (Alsazia)".

E', altresì, emerso che sulla confezione dei medesimi prodotti, risulta apposto un sistema di bollinatura fronte pacco denominato *NutriScore*.

Il *NutriScore* esprime la qualità nutrizionale dell'alimento attraverso due scale correlate: una cromatica divisa in cinque gradazioni dal verde al rosso e una alfabetica con lettere che vanno dalla A (qualità più alta) alla E. I prodotti alimentari vengono suddivisi in cinque categorie sulla base di un punteggio calcolato mediante un complesso algoritmo che sottrae dal valore totale degli elementi "sfavorevoli" (energia-kj, acidi grassi saturi, zuccheri semplici, sodio) quello degli elementi "favorevoli" (percentuale di frutta, verdura, leguminose e oleaginose, fibre, proteine). Alimenti con punteggi molto bassi sono assegnati alla categoria A (verde), mentre quelli con i punteggi più alti sono assegnati alla categoria E (rosso).

Il punteggio si riferisce sempre ad una quantità di prodotto pari a 100 gr o 100 ml.

III. Possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale

6. Il comportamento descritto al punto II della presente comunicazione potrebbe integrare una violazione degli articoli 20, 21, lett. b) e 22 del Codice del Consumo, in quanto contrario alla diligenza professionale e idoneo a indurre in errore il consumatore medio con riguardo all'identità dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale sono commercializzati i prodotti a marchio "Dukan", alla natura e al funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa con il bollino *NutriScore*, ai vantaggi derivanti dal consumo dei prodotti su cui lo stesso è presente, nonché ai risultati salutistici connessi a questa tipologia di etichettatura.

² Regime Dukan opera attraverso il sito www.dukansupermarche.com richiamato sulla confezione dei prodotti.

³ Cfr. doc. n. 1 dell'indice del fascicolo istruttorio: segnalazione di Associazione articolo 32-97 - Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino (prot. n. 50742 dell'8 giugno 2021).

⁴ Cfr. doc. n. 4 dell'indice del fascicolo istruttorio: segnalazione di Confagricoltura (prot. n. 61874 del 27 luglio 2021).

7. Le modalità con cui il *NutriScore* fornisce le informazioni nutrizionali ai consumatori esprimono un giudizio assoluto sulla salubrità di un determinato prodotto senza contestualizzarlo rispetto alle esigenze complessive di un individuo (dieta e stile di vita) e, dunque, senza veicolare l'informazione principe sul corretto consumo di quell'alimento in termini di quantità e di frequenza di assunzione all'interno di un regime alimentare variegato ed equilibrato che tenga conto delle necessità fisiologiche e metaboliche del singolo individuo.

8. Va, infatti, evidenziato che il giudizio del *NutriScore* viene espresso per 100 grammi/100 ml di prodotto, senza tenere conto che ci sono alimenti che non vengono consumati abitualmente in quantitativi dello stesso ordine di grandezza. Lo *score* costruito su 100 grammi o 100 ml di fatto distorce l'informazione in quanto non è accompagnato da alcuna avvertenza o precisazione che contestualizzi tale quantitativo, e il relativo apporto nutrizionale, rispetto al tipo di alimento analizzato e al fabbisogno nutrizionale giornaliero di un individuo.

9. La scala di colori / lettere, inoltre, suggerisce e sottintende l'esistenza di un rapporto diretto tra l'alimento e la salute, potendo indurre il consumatore medio a ritenere che il prodotto - solo perché contrassegnato coi colori verdi o con le prime lettere dell'alfabeto - sia il migliore per la sua salute e, comunque, da preferire rispetto agli altri alimenti privi del medesimo evidenziatore. Ciò potrebbe favorire negli acquisti i prodotti classificati "verdi" e sfavorire quelli classificati "giallo/arancione/rosso", a prescindere dall'effettivo apporto nutrizionale in una dieta equilibrata. Infine, la costruzione della scala alfabetica e cromatica di valutazione è realizzata mediante un algoritmo che non consente ai consumatori di comprendere la portata dell'indicazione nutrizionale veicolata, non essendo noti i criteri (la corrispondenza tra le quantità, le categorie dei nutrienti e il relativo punteggio), nonché l'oggettività delle valutazioni sottese al rilascio del bollino *NutriScore*.

10. Pertanto, la comunicazione diffusa dal professionista attraverso l'apposizione dell'etichetta *NutriScore*, in assenza di ulteriori annotazioni e chiarimenti, potrebbe veicolare una informazione fuorviante ed omissiva, idonea ad alterare sensibilmente la capacità di scelta consapevole del consumatore.

In questi termini, l'induzione in errore potrebbe portare ad attribuire proprietà salutistiche ai prodotti aventi un giudizio positivo secondo l'etichetta *NutriScore* e, quindi, ad esaltare immotivatamente i risultati per la salute derivanti dalla loro scelta.

IV. Modalità e termini istruttori

11. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:

- a) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di violazione menzionate ai punti **II** e **III**;
- b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Catalozzi;
- c) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
- d) che il procedimento si concluderà **entro 180 giorni** dalla data di protocollo della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;

e) che l'Ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821452; fax 06/85821359; p.e.c. protocollo.agcm@pec.agcm.it). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto;

f) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

V. Richiesta di informazioni

12. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata, si chiede a Diet Lab SAS e a Regime Dukan Société par actions simplifiée di voler fornire, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna):

1. l'operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale sono commercializzati i prodotti a marchio "Dukan";
2. le modalità di funzionamento e individuazione dei parametri sottesi all'algoritmo utilizzato per esprimere il giudizio sul prodotto alimentare secondo la scala *NutriScore*;
3. indicazioni circa le referenze alimentari a marchio "Dukan" cui è stata apposta l'etichetta *NutriScore*, specificando la data dell'avvio del sistema di etichettatura in questione e indicando le motivazioni, per ciascun prodotto, che hanno portato alla selezione degli alimenti da contrassegnare con il bollino;
4. informazioni circa le vendite per volume e valore dei prodotti con bollino *NutriScore* in rapporto a quelle relative ad alimenti della medesima categoria privi del bollino;
5. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.

13. Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi anche su adeguato supporto informatico.

14. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

15. Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

16. Ai fini della quantificazione delle eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, si chiede a Diet Lab SAS e a Regime Dukan Société par actions simplifiée di

voler fornire copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato.

17. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS/12185. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa Marina Catalozzi, al numero 06/85821452, fax 06/85821539; p.e.c.: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*, email: *marina.catalozzi@agcm.it*.

Si allega l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 -

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in qualità di titolare (con sede in Piazza G. Verdi n. 6A, IT-00198, Roma; email-PEC: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*; Centralino: +39 06858211), tratterà i dati personali conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), in particolare per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina in materia di tutela del consumatore (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni, Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, Art. 30, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 59/2010, Decreto Legislativo n. 70/2003).

Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici e telematici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il

Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
